

ACCORDO TRA ASSICURATORI AUTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CATASTROFALI

Edizione 2016

Art 1

Definizione di sinistro catastrofale

E' considerato catastrofale il sinistro avvenuto in Italia nel quale risultino complessivamente coinvolti almeno 40 veicoli a motore, ancorché suddiviso in diversi tronconi di collisioni.

Si considerano coinvolti nel sinistro catastrofale i veicoli per i quali sussista uno stretto rapporto di spazio e di tempo con il sinistro. Tale valutazione è rimessa alla Commissione Sinistri Catastrofali cui è demandata la delibera sull'operatività dell'Accordo.

La Commissione Sinistri Catastrofali può deliberare l'operatività dell'accordo anche in caso di sinistri mortali in cui siano coinvolti da 20 a 39 veicoli a motore e la responsabilità dell'evento catastrofale non sia chiaramente imputabile ad alcuno di loro.

L'accordo riguarda il risarcimento diretto dei danni subiti dai veicoli assicurati per la RCA con imprese aderenti, dai loro conducenti, dalle persone e cose da loro trasportate e dai passanti.

Ai soli effetti del computo dei veicoli coinvolti nel sinistro si prendono in considerazione i veicoli in circolazione al momento del fatto nell'area di pertinenza del sinistro, anche se assicurati con imprese non aderenti o

non assicurati, escludendo quelli eventualmente trasportati su altri veicoli (es. su bisarche).

Nel caso di richieste risarcitorie afferenti veicoli che non risultino registrati nei verbali delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro (eventualità che non può escludersi in considerazione delle particolari caratteristiche dell'evento catastrofale), occorre accertare l'effettivo loro coinvolgimento attraverso altri mezzi di prova quali una constatazione amichevole sottoscritta anche da conducente di veicolo risultante nei verbali, scontrino autostradale, testimoni, riscontri diversi.

Una volta verificata tale circostanza, è possibile gestire il danno secondo l'accordo avendo preventivamente notificato alla Commissione Sinistri Catastrofali (C.S.C.) l'assunzione della gestione.

Art 2

Imprese territorialmente designate

La Commissione Sinistri Catastrofali designa periodicamente, su base territoriale, le Imprese che, non appena a conoscenza del sinistro, devono svolgere gli accertamenti necessari a stabilirne il carattere catastrofale e raccogliere ogni elemento utile per l'assunzione delle gestioni da parte degli assicuratori interessati.

La segnalazione all'impresa designata e all'ANIA – Servizio “CARD, Accordi Associativi, Antifrode” - di un evento potenzialmente catastrofale può avvenire anche da parte di un'altra impresa aderente, non appena venga a conoscenza del sinistro.

L'impresa designata procede, attraverso le proprie strutture aziendali e/o collaboratori esterni, agli accertamenti sul numero e sull'identificazione dei veicoli coinvolti e loro assicuratori, sulle modalità del sinistro, sulle persone danneggiate, sui rilievi operati dalle Autorità intervenute e su

quant'altro possa essere utile alla determinazione del carattere catastrofale del sinistro, all'assunzione degli incarichi di gestione da parte delle imprese aderenti e alla liquidazione dei relativi danni.

Dopo i suddetti accertamenti l'impresa designata può essere incaricata dalla Commissione Sinistri Catastrofali di svolgere altre attività istruttorie di interesse generale, anche in funzione di eventuali rivalse verso responsabili assicurati con imprese non aderenti o non assicurati.

Le spese sostenute dall'impresa designata per gli accertamenti di cui al presente articolo sono ripartite secondo i criteri dell'art.6 anche se il sinistro non sia stato dichiarato catastrofale.

L'impresa designata deve riferire al più presto alla Commissione Sinistri Catastrofali le risultanze degli accertamenti, fornendo un primo elenco di targhe di veicoli coinvolti unitamente ai primi rilievi della Polstrada. ANIA provvede ad una verifica delle coperture assicurative ed alla segnalazione ad ogni impresa delle targhe che risultano in copertura presso le stesse.

Decorsi 60 giorni dalla data del sinistro senza che l'impresa designata o la Commissione Sinistri Catastrofali abbiano avuto notizia dell'evento, l'Accordo non è più applicabile.

Le spese sostenute dall'impresa designata per collaboratori esterni e per acquisizione di documenti sono ripartite secondo l'art.6.

Art.3

Gestione convenzionale delle partite di danno

Non appena la Commissione Sinistri Catastrofali abbia accertato il carattere catastrofale del sinistro, ne dà immediata comunicazione a tutte le Imprese aderenti trasmettendo loro ogni elemento conoscitivo in proprio possesso.

Il Servizio associativo “CARD, Accordi Associativi, Antifrode” effettua sulla banca dati associativa delle coperture la verifica delle imprese che, alla data del sinistro, prestavano la garanzia al veicolo la cui targa è stata inserita sul verbale delle Autorità. In caso di riscontro positivo l’impresa assicuratrice aderente all’Accordo è obbligata alla gestione del danno ai sensi della normativa convenzionale.

Qualora non sia possibile accertare la copertura assicurativa sulla banca dati associativa, entro 2 mesi dalla comunicazione dell’elenco dei veicoli coinvolti, ogni impresa aderente deve confermare le partite di danno di propria competenza a pena di decadenza della loro gestione convenzionale.

Avviata la procedura di comunicazione, la decisione di gestire il sinistro secondo le norme del presente accordo non può più essere revocata.

Ciascun assicuratore RCA provvede a gestire i danni del proprio assicurato (conducente e veicolo) e delle cose da lui trasportate nella misura in cui l’assicurato stesso non ne sia responsabile, nonché i danni delle persone trasportate e delle persone urtate dal veicolo assicurato non trasportate su altri veicoli a motore, a prescindere dalla responsabilità dell’assicurato, purché tali danni non siano imputabili ai danneggiati stessi.

Sono comunque esclusi dall’accordo i danni da inquinamento subiti da cose e persone.

La gestione delle rivalse di enti mutualistici e/o di assicuratori privati nonché delle richieste di datori di lavoro segue i normali criteri della responsabilità, cioè compete ai sensi di legge all’impresa che assicura il responsabile dei relativi danni. Gli eventuali esborsi non possono pertanto essere ammessi al riparto di cui all’ art. 6 anche se effettuati da assicuratore aderente in relazione a partite di danno di sua competenza.

L’assicuratore gestore ha piena autonomia di valutazione e definizione del danno nel rispetto della migliore tecnica liquidativa e con l'utilizzo degli strumenti e delle metodologie di pratica comune.

Norma operativa

Mancato Pagamento Del Premio - L'impresa aderente, la cui copertura assicurativa del veicolo coinvolto nel sinistro sia sospesa per mancato pagamento del premio, non è tenuta alla gestione convenzionale del danno ma partecipa al riparto ex art. 7 alla stregua di altre imprese aderenti, che non abbiano veicoli coinvolti nel sinistro.

Coassicurazione - Nell'eventualità che nel sinistro catastrofale sia coinvolto un veicolo coassicurato con impresa delegataria aderente all'accordo, occorre stabilire se tutte le altre coassicuratrici siano aderenti oppure no.

Nel primo caso la delegataria potrà gestire il danno ex accordo e non chiederà il rimborso di alcuna quota alle imprese coassicuratrici, che parteciperanno agli esborsi in funzione dei rispettivi portafogli RCA; nel secondo caso l'accordo non potrà essere applicato.

Conducente responsabile - Qualora l'impresa aderente accerti la responsabilità totale o parziale del conducente del veicolo assicurato e conseguentemente rifiuti in tutto o in parte di risarcirgli i danni alla persona e/o al veicolo e/o alle cose trasportate, dovrà comunicarlo alla C.S.C specificandone le motivazioni.

Danneggiati non compresi nell'accordo - Anche le richieste di danneggiati non compresi nell'accordo (cose non trasportate o veicoli assicurati con imprese non aderenti o non assicurati e loro trasportati, passanti e cose danneggiati da tali veicoli) andranno segnalate alla C.S.C, perché ne tenga opportuno conto nel complesso dei danni provocati dal sinistro catastrofale.

Tali danni andranno gestiti dalle imprese aderenti fuori accordo, secondo le procedure di legge solo se sussistano precise responsabilità dei propri assicurati e nei limiti dei massimali garantiti.

Danni a cose non trasportate - Sono esclusi dall'accordo i danni alle cose

non trasportate diverse dai veicoli a motore quali sedi e impianti stradali, cancelli, biciclette ecc., fatta eccezione per i danni alle cose indossate o portate con sé (vestiti, effetti personali, protesi, ecc.) da passanti urtati da veicolo assicurato con impresa aderente.

Rivalse passive non di competenza - L'impresa, alla quale pervengano richieste di rivalsa (kasko – infortuni – enti vari – datori di lavoro) relative a danni di competenza di altra impresa aderente, dovrà farne segnalazione alla C.S.C informando contestualmente l'impresa che gestisce la relativa partita di danno perché possa tenerne conto nel liquidare il danneggiato: naturalmente le rivalse seguono i normali criteri della responsabilità.

Valutazione dei danni ai veicoli - I danni ai veicoli sono valutati sulla base della migliore tecnica liquidativa.

Valutazione dei danni fisici - I danni alla persona con inabilità biologica temporanea o con postumi invalidanti non superiori al 9% sono valutati secondo i parametri economici e medico legali previsti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private.

Oltre tale percentuale si opera secondo i parametri comunemente utilizzati nella prassi transattiva extragiudiziale, adottando un'opportuna attenzione nell'interesse generale ed in considerazione della particolarità della gestione.

Art. 4

Gestione del contenzioso giudiziario

L'impresa gestionaria ai sensi del precedente art. 3, qualora non raggiunga un'intesa con il danneggiato sull'ammontare del risarcimento e, per tale ragione, venga convenuta in giudizio, deve astenersi dall'eccepire la legittimazione passiva, che comporterebbe il coinvolgimento di altre

imprese aderenti, ed impostare le proprie linee difensive contestando solo il quantum.

La Commissione Sinistri Catastrofali può disporre a carico dell'impresa che non abbia gestito unilateralmente il contenzioso, perché dichiaratasi non legittimata passiva o per mera inerzia, l'addebito delle spese di giudizio sostenute dalle imprese successivamente coinvolte nella vertenza giudiziaria.

L'impresa convenuta in giudizio, a seguito della mancata gestione di un danno da parte di un'altra aderente, deve informarne il Servizio "CARD, Accordi Associativi, Antifrode" dell'Ania, e chiedere alla gestionaria, se possibile, di subentrare nella gestione del contenzioso.

Il mancato riscontro da parte dell'impresa gestionaria o la sua impossibilità di subentrare nel giudizio, non determina l'estromissione dalla vertenza dell'impresa convenuta ma le relative spese di resistenza saranno a carico dell'impresa convenzionalmente tenuta alla gestione del danno.

Art.5

Richiesta ad altro assicuratore

L'assicuratore che riceva una richiesta di risarcimento, ma non sia convenzionalmente obbligato alla gestione del sinistro, deve sempre rinviare il danneggiato all'assicuratore convenzionalmente obbligato e contestualmente informare detto assicuratore della richiesta pervenutagli e del rinvio operato.

Se il danneggiato intenda comunque essere risarcito dall'impresa cui ha avanzato la richiesta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private e successive modifiche o che ha chiamato in giudizio, questa procede alla gestione del danno avvisando tempestivamente l'impresa obbligata secondo l'accordo e la Commissione Sinistri Catastrofali.

Ogni eventuale pagamento è ripartito secondo l'art. 7.

Art.6

Pagamenti e rimborsi

L'esborso per tutte le partite di danno relative al medesimo veicolo assicurato non può superare complessivamente l'importo convenzionale di euro 1.500.000: spetta alla Commissione Sinistri Catastrofali, autorizzarne l'eventuale superamento.

Il suddetto importo massimo prescinde del tutto dal massimale garantito dall'assicuratore gestionario, che potrà pertanto utilizzarlo integralmente per eventuali risarcimenti cui egli sia tenuto nei confronti di danneggiati, che non rientrino nelle previsioni del presente accordo.

Raggiunta l'intesa con il danneggiato o formulata l'offerta, il gestore provvede al pagamento e trasmette alla Commissione Sinistri Catastrofali, entro due anni a pena di decadenza, la documentazione dell'importo pagato affinché sia ammesso al riparto secondo l'art.7.

Ove possibile, il pagamento secondo l'accordo deve essere eseguito con contestuale cessione da parte dei beneficiari dei loro diritti per eventuale rivalsa nei confronti del responsabile assicurato con impresa non aderente o non assicurato.

E' escluso qualsiasi rimborso delle spese sostenute dall'impresa gestoria per la liquidazione dei sinistri di sua competenza, fatta eccezione per quelle relative a collaborazioni esterne (periti, accertatori, medici legali, avvocati) che saranno ripartite ai sensi dell'art. 7 previa presentazione dei documenti giustificativi.

Norma operativa

Esposizione massima per veicolo - L'assicuratore aderente, che garantisce più veicoli coinvolti nel sinistro catastrofale, è esposto ad operare pagamenti fino al limite massimo di Euro 1.500.000, per ogni veicolo da lui assicurato.

Superamento del plafond di Euro 1.500.000 - Non appena si profili l'eventualità di un pagamento che potrebbe determinare, a carico dell'impresa gestonaria, il superamento del plafond previsto dall'accordo, questa deve darne immediata notizia alla C.S.C. per l'eventuale autorizzazione ad oltrepassare tale limite specificando, se possibile, la prevedibile entità dello splafonamento

L'impresa gestonaria potrà rivolgersi alla C.S.C. anche dopo aver effettuato altri pagamenti o anticipazioni che abbiano ridotto via via il plafond di Euro 1.500.0000: solo nel momento in cui avrà percezione che tale plafond possa essere insufficiente per i residui pagamenti, ne informerà la C.S.C.

Modalità del pagamento e clausola per rivalsa - E' opportuno che il pagamento definitivo venga eseguito dietro rilascio di una quietanza liberatoria erga omnes.

Al momento del pagamento è opportuno far sottoscrivere al beneficiario una clausola, che consenta l'azione di rivalsa nei confronti dell'eventuale responsabile assicurato con impresa non aderente o non assicurato.

La clausola potrà essere del seguente tenore: "Il sottoscritto dà atto che il pagamento è eseguito in forza dell'accordo tra imprese assicuratrici per la gestione dei sinistri catastrofali e cede all'assicuratore solvente i propri diritti nei confronti di chi dovesse risultare responsabile del sinistro in oggetto."

L'eventuale rivalsa troverà il proprio fondamento giuridico nella "utile gestione" spontaneamente assunta dall'impresa aderente all'accordo e/o "nell'ingiustificato arricchimento" di cui altrimenti godrebbe il responsabile e/o il suo assicuratore rca

Spese di gestione - Le spese sopportate dall'impresa gestionaria sono ammesse a riparto ex art. 7 se attengono a collaboratori esterni incaricati di valutazioni tecniche e medico legali, accertamenti vari, assistenza legale, con esclusione della trattazione e liquidazione del danno.

La documentazione di tali spese va trasmessa alla C.S.C unitamente a quella comprovante il pagamento della partita di danno cui le spese si riferiscono.

Art.7

Riparto degli esborsi

Per ogni sinistro catastrofale la Commissione di cui all'art. 8, raccolti i dati dei pagamenti eseguiti dalle imprese gestionarie e delle spese di cui all'ultimo comma dell'art.6, ne determina l'ammontare complessivo che viene ripartito tra tutte le imprese aderenti all' accordo in proporzione delle rispettive quote calcolate sul totale dei premi rca delle aderenti stesse risultanti dal loro ultimo bilancio approvato prima del verificarsi del sinistro, esclusi i natanti e dedotte le imposte a carico degli assicurati nonché il contributo a favore del Servizio Sanitario Nazionale.

Sono ammessi a riparto anche i pagamenti effettuati su polizza kasko a condizione che la stessa impresa assicuri il veicolo anche per la RCA.

Decorsi 2 anni dalla data del sinistro, non vengono più ammessi a riparto i danni per i quali l'impresa non abbia comunicato alla Commissione Sinistri catastrofali

– l'importo riservato

- l'importo liquidato in acconto o a titolo definitivo
- la chiusura della partita di danno senza seguito

In questi casi, il suddetto termine comincia a decorrere ex novo.

In assenza di comunicazioni sull'aggiornamento delle partite di danno, queste ultime vengono chiuse d'ufficio da ANIA senza possibilità di successive riaperture.

Calcolato il riparto, la Commissione provvede periodicamente ad addebitare o ad accreditare alle imprese aderenti i rispettivi importi operando compensazioni, totali o parziali, con gli importi anticipati dalle imprese gestinarie per il pagamento dei danni di loro competenza: ciascuna impresa debitrice provvederà a versare in un apposito conto corrente bancario, intestato all'Accordo, l'importo dovuto mentre, attraverso lo stesso conto, ciascuna impresa creditrice riceverà l'importo di propria spettanza.

In caso di mancato pagamento dell'importo dovuto con le modalità e nei termini stabiliti dall'apposito Regolamento, la Commissione Sinistri Catastrofali, previa diffida all'Impresa inadempiente ad eseguire il versamento entro 48 ore, applicherà all'impresa inadempiente una penalità convenzionale di euro 1.000 per ogni giorno di ritardo nella regolazione del saldo contabile. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla diffida di pagamento, l'impresa inadempiente verrà considerata decaduta dall'Accordo.

Qualora non sia possibile incassare l'ammontare complessivo dei saldi debitori, la quota mancante verrà proporzionalmente ripartita sulle altre imprese aderenti, ferma la possibilità per queste ultime di rivalersi nei confronti dell'impresa inadempiente.

Norma operativa

Modi e tempi dei riparti - Eseguito il pagamento totale o parziale di una partita di danno, la gestinaria può trasmettere immediatamente la

relativa documentazione alla C.S.C ai fini del riparto, se e nei limiti in cui ne abbia diritto, utilizzando la modulistica prescritta.

L'importo pagato ex accordo è suscettibile di riparto anche se attenga ad una partita di danno che la gestiona avrebbe dovuto comunque trattare ex lege.

In linea di massima i riparti verranno operati ogniqualvolta la Commissione Sinistri Catastrofici valuti adeguato l'ammontare complessivo degli importi da ripartire.

Le quote aziendali di riparto sono calcolate a sensi dell'art. 7 - 1° comma con riferimento alla data del sinistro e rimangono invariate per tutti i pagamenti (risarcimenti e spese) relativi al sinistro stesso.

Il conto corrente è intestato ad "Ania – Accordo Sinistri Catastrofici" ed i relativi poteri di firma sono attribuiti ai competenti organi associativi. Eventuali spese bancarie, non compensate dagli interessi maturati sulle somme transitate nel conto, saranno ripartite con gli stessi criteri dell'art.6.

Detargazione/demolizione - In caso di detargazione e/o demolizione del veicolo assicurato, il contributo percepito dall'assicuratore gestionario ai sensi del relativo accordo non va ripartito tra tutte le imprese aderenti ma rimane definitivamente acquisito dalla percipiente.

Pagamenti KASKO - I pagamenti su polizza kasko non possono essere ammessi a riparto se effettuati da un'impresa che non sia anche quella che presta la garanzia RCA.

Art.8

Commissione Sinistri Catastrofici

Nell'ambito Servizio "CARD, Accordi Associativi, Antifrode" dell'Ania è nominata una Commissione composta da cinque membri in rappresentanza di imprese aderenti.

La Commissione è coordinata dal responsabile del Servizio associativo “CARD, Accordi Associativi, Antifrode”. Ogni decisione rientrante nelle competenze della Commissione viene assunta a maggioranza dei suoi componenti.

I componenti della Commissione Sinistri Catastrofali rimangono in carica due anni e sono rieleggibili più volte.

La Commissione ha il compito di:

- curare i rapporti con l'impresa designata a svolgere tutti gli accertamenti sul sinistro ed a raccogliere ogni elemento utile alla sua gestione;
- deliberare il carattere catastrofico del sinistro;
- raccogliere i dati delle liquidazioni effettuate dalle imprese gestionarie e ripartirle tra tutte le aderenti secondo le previsioni dell'accordo;
- esaminare liquidazioni effettuate, segnalazioni, reclami e riferire, se del caso, al responsabile del Servizio “CARD, Accordi Associativi, Antifrode” dell’Ania;
- valutare l'opportunità che siano promosse azioni di rivalsa da parte di imprese aderenti e provvedere al loro coordinamento;
- approntare per le imprese aderenti una relazione periodica sull’andamento dell’Accordo;
- disporre l’addebito delle spese di giudizio a carico delle imprese aderenti che abbiano provocato la chiamata in giudizio di altre aderenti.

- chiedere alle imprese gestionarie un aggiornamento periodico sulle partite di danno pendenti di loro competenza, anche per comunicare a tutte le aderenti i probabili futuri esborsi da ripartire e riservare.

Art. 9 Rivalsa

Le azioni di rivalsa nei confronti dei responsabili assicurati con imprese non aderenti o non assicurati sono esercitate dalle imprese che hanno gestito i danni ai sensi dell'accordo, previa autorizzazione della Commissione Sinistri Catastrofali.

Alla C.S.C. andranno altresì comunicati gli esiti di tali azioni nonché le spese sopportate e gli importi recuperati, che dovranno essere ripartiti ex art. 7.

Nel caso di responsabilità attribuibile ad un veicolo assicurato con impresa straniera, la rivalsa va attivata nei confronti dell'UCI.

Gli importi eventualmente recuperati sono ripartiti tra tutte le imprese aderenti con gli stessi criteri di cui all'art.6, al lordo delle spese legali e giudiziali sostenute per l'azione di rivalsa; anche se tale azione ha esito negativo, le relative spese sono ripartite nello stesso modo.

Art.10 Inosservanza dell'accordo

Eventuali casi di inosservanza delle norme del presente accordo o di comportamento pregiudizievole nella gestione dei danni devono essere segnalati alla Commissione Sinistri Catastrofali, che potrà informarne

Servizio “CARD, Accordi Associativi, Antifrode” dell’Ania per quanto del caso.

Il mancato rispetto dei rimborsi dovuti ad altre imprese aderenti per rimuovere il pregiudizio economico causato dall’inottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 4, deve essere segnalato alla Commissione Sinistri Catastrofali che, valutato il caso, può intervenire nei confronti dell’impresa inadempiente per la definizione della pendenza.

Art.11 **Operatività dell'accordo**

Il presente accordo entra in vigore il 1° dicembre 1997 per i sinistri verificatisi a partire da tale data.

MODULISTICA

MODULO 1 Con tale lettera la Commissione Sinistri Catastrofali (C.S.C.), una volta accertati i requisiti di applicabilità dell'accordo, comunicherà a tutte le imprese aderenti l'avvenuto accadimento del sinistro catastrofale.

Al sinistro verrà attribuito un numero di riferimento che dovrà poi essere riportato in tutta la corrispondenza che intercorrerà tra C.S.C. e imprese: non avrà invece alcuna rilevanza il numero che l'impresa assegnerà alla propria posizione di danno.

In allegato a detta informativa verrà inviata la documentazione che fino a quel momento sarà stata raccolta dall'impresa designata, con riserva di segnalare in un momento successivo ad ogni singola impresa coinvolta nel sinistro (ved. modulo 2) i veicoli con essa assicurati ed i relativi danneggiati.

Nella lettera in oggetto si precisa che le imprese, il cui coinvolgimento nel sinistro risulti da questa prima informativa (ma anche da elementi e fonti diverse), devono immediatamente attivarsi nei confronti dei danneggiati di propria competenza senza attendere la successiva comunicazione della C.S.C..

Con questa stessa lettera verrà anche trasmessa a tutte le imprese aderenti la tabella con le rispettive quote di riparto calcolate alla data del sinistro con riferimento ai dati di bilancio dell'esercizio precedente.

Tale tabella non verrà più modificata per tutta la gestione del sinistro catastofale cui fa riferimento, con la sola eccezione rappresentata dalla messa in liquidazione coatta amministrativa di un'impresa aderente: in questo caso verrà effettuato un nuovo conteggio delle quote di riparto escludendo quella dell'impresa liquidata.

MODULO 2 Con questo modulo la C.S.C. comunicherà (o confermerà) alle singole imprese i veicoli coinvolti nel sinistro con loro stesse assicurati ed i relativi danneggiati.

Tale comunicazione potrà comprendere uno o più fogli se l'impresa assicura più veicoli coinvolti nel sinistro.

Lo scopo di tale informativa è di ottenere in tempi brevi dall'impresa destinataria la conferma o meno delle coperture assicurative segnalate nonché l'indicazione di altri eventuali veicoli coinvolti nel sinistro con essa assicurati e/o di altri danneggiati, (trasportati, pedoni, ciclisti, ecc.) che non risultino alla C.S.C.

MODULO 3 Rappresenta il modello di risposta dell'impresa alla lettera della C.S.C. di cui al modulo precedente.

La stessa traccia di questo modulo potrà essere utilizzata da chi debba comunicare alla C.S.C. il proprio coinvolgimento nel sinistro non risultante alla Commissione, che pertanto non gli avrà in precedenza inoltrato la lettera mod. 2.

Il numero di sinistro da riportare nella lettera di risposta dovrà essere quello indicato dalla C.S.C. alla quale non interessa il numero di protocollo aziendale, che comunque non indicherà nell'eventuale successiva corrispondenza

con l'impresa.

In calce a tale lettera potranno essere riportate, tra le altre, le seguenti ulteriori comunicazioni:

- a) Nessun danno al veicolo, persona o cosa segnalati dalla C.S.C.: la relativa gestione sarà perciò da annullare fermo restando che eventuali spese sostenute dall'impresa per l'accertamento dei presunti danni saranno comunque ammesse al riparto ex art. 7.
- b) Danneggiato a bordo di altro veicolo: la gestione del danno andrà trasferita ad altro assicuratore se aderente o annullata se non aderente.
- c) Danneggiato irreperibile: in questo caso la gestione del danno resterà sospesa in attesa di eventi.

MODULO 4 Si tratta del modello di lettera con cui l'impresa, che abbia provveduto alla liquidazione di una o più partite di danno connesse ad uno stesso veicolo assicurato, trasmetterà la relativa documentazione alla C.S.C. per il riparto dell'esborso.

L'impresa dovrà specificare gli importi pagati e le spese effettuate per ciascuna partita di danno e trasmettere copia della documentazione giustificativa in cui risulti ben identificato il veicolo, la persona o la cosa cui si riferisce il pagamento stesso; andrà altresì precisato se il pagamento sia da intendersi, per la partita di danno cui si riferisce, in acconto o a saldo.

Mod.1

A TUTTE LE IMPRESE ADERENTI

Milano,

ACCORDO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CATASTROFALI

Sin. n..... (da citare sempre)

Comunichiamo che il giorno in località si è verificato un sinistro nel quale risultano coinvolti:

- almeno 40 veicoli: il sinistro è pertanto da considerarsi catastofale secondo l' accordo in oggetto.
- da 20 a 39 veicoli: la Commissione Sinistri Catastrofali ha deliberato l'operatività dell'accordo.

Trasmettiamo la documentazione raccolta fino ad oggi affinché le Imprese interessate possano senz'altro procedere all' avvio delle gestioni di competenza.

Ci riserviamo di confermare e/o comunicare direttamente a ciascuna impresa interessata i veicoli con essa assicurati ed i relativi danneggiati.

Alleghiamo la tabella delle rispettive quote di riparto calcolate alla data del sinistro in oggetto con riferimento ai dati di bilancio 20.....

Distinti saluti

SERVIZIO ACCORDI
ASSOCIATIVI

**Ad OGNI IMPRESA
ADERENTE COINVOLTA
NEL SINISTRO**

Milano.....

ACCORDO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CATASTROFALI

Sin. n.....(da citare sempre)

Facciamo seguito alla nostra del.....per il sinistro sopraindicato e Vi comunichiamo che, per quanto ci risulta a tutt'oggi, nel sinistro catastofale in oggetto la Vostra impresa è impegnata con i seguenti veicoli garantiti per la RCA:

veicolo targato.....

persone danneggiate conducente.....
trasportato/i.....
.....
passante/i.....
.....
.....
.....

veicolo targato.....

persone danneggiate conducente.....
trasportato/i.....
.....
passante/i.....
.....
.....
.....

- “vedere anche foglio allegato”

Vogliate darci conferma della/e suddetta/e Vostra/e copertura/e assicurativa/e comunicandoci eventuali altre a Vostra conoscenza.

Vorrete altresì indicarci se, con riferimento ai veicoli sopraindicati, Vi risultino altri danneggiati (trasportati - passanti - cose).

Distinti saluti

SERVIZIO ACCORDI
ASSOCIATIVI

allegato a mod.2

veicolo targato.....

persone danneggiate conducente.....
 trasportato/i.....

 passante/i.....

veicolo targato.....

persone danneggiate conducente.....
 trasportato/i.....

 passante/i.....

.....
.....

veicolo targato.....

persone danneggiate conducente.....
 trasportato/i.....

 passante/i.....

veicolo targato.....

persone danneggiate conducente.....
 trasportato/i.....

 passante/i.....

Alla COMMISSIONE SINISTRI CATASTROFALI

C/o ANIA
Servizio CARD,
Accordi Associativi,
Antifrode
Milano

Data.....

ACCORDO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CATASTROFALI

Vs. rif. Sin. n.....

Con riferimento alla Vostra comunicazione del

confermiamo le nostre coperture assicurative ed i danneggiati indicati

precisiamo:

1. non risultano con noi assicurati i seguenti veicoli

.....targato.....
.....targato.....
.....targato.....

2. ci risultano con noi assicurati anche i seguenti veicoli

.....targato.....
.....targato.....
.....targato.....

3. con riferimento al veicolo non ci risultano i seguenti
danneggiati

.....
.....
.....

4. con riferimento al veicolo ci risultano anche i seguenti danneggiati

.....
.....
.....

altre comunicazioni (ad es. dati incompleti od errati - nessun danno - danneggiato a bordo di altro veicolo - danneggiato irreperibile - ecc.)

.....
.....
.....

Distinti saluti

L'IMPRESA

Mod.4

*Alla COMMISSIONE SINISTRI
CATASTROFALI*

Servizio "CARD, Accordi Associativi,
Antifrode"

Data.....

ACCORDO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CATASTROFALI

Vs. rif. Sin. n.

Veicolo ns. assicurato targa

In sede di risarcimentoRCA abbiamo pagato per danni a:

conducente
 euro.....

in a
acconto saldo

(nome e cognome)

spese ex art.6 comma 5°
euro.....

trasportato
euro.....

in a
acconto saldo

(nome e cognome)

spese ex art.6 comma 5°
euro.....

trasportato
euro.....

in a
acconto saldo

(nome e cognome)

spese ex art.6 comma 5°
euro.....

veicolo
euro.....

in a
acconto saldo

spese ex art.6 comma 5°
euro.....

Tutti i danni sopraindicati si riferiscono a veicolo di controparte
.....

.....da
noi gestito ex art. 5.

(marca-modello-targa)

Alleghiamo documentazione giustificativa degli importi pagati e delle relative spese ammesse a riparto.

Distinti saluti

L'IMPRESA

